



2023/2345

26.10.2023

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 38/2023

del 17 marzo 2023

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2345]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/488 della Commissione, del 25 marzo 2022, che rettifica la versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 142/2011 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/176 della Commissione, del 9 febbraio 2022, che rettifica alcune versioni linguistiche dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di animali, prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, prodotti composti, fieno e paglia soggetti a controlli ufficiali ai posti di controllo frontaliere ⁽²⁾.
- (3) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. nel capitolo I, parte 1.1, punto 11bo (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione), e capitolo II, punto 31qo (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:
", modificato da:
— **32022 R 0176**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/176 della Commissione, del 9 febbraio 2022 (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 4)";
2. nel capitolo I, parte 7.1, punto 9c (Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione), è aggiunto il trattino seguente:
"- **32022 R 0488**: Regolamento (UE) 2022/488 della Commissione, del 25 marzo 2022 (GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6)".

⁽¹⁾ GU L 100 del 28.3.2022, pag. 6.

⁽²⁾ GU L 29 del 10.2.2022, pag. 4.

Articolo 2

Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 164o (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/632 della Commissione), è aggiunto il testo seguente:

", modificato da:

— **32022 R 0176**: Regolamento di esecuzione (UE) 2022/176 della Commissione, del 9 febbraio 2022 (GU L 29 del 10.2.2022, pag. 4)".

Articolo 3

Fa fede il testo del regolamento (UE) 2022/488 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/176 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 18 marzo 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE *.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2023

Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Nicolas VON LINGEN

* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.